

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

Associati

ELISA FILIPPI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

DANIELA GABURA
Dottore Commercialista

FRANCESCA SANTINI
Consulente del Lavoro

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

CIRCOLARE DI STUDIO N. 17/2022

Parma, 26 gennaio 2022

OGGETTO: Regime OSS e IOSS – chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, attraverso la pubblicazione di venti FAQ sul proprio sito web, ha fornito i primi chiarimenti relativi ai regimi speciali IVA OSS (One Stop Shop) e IOSS (Import One Stop Shop), entrambi applicabili facoltativamente¹ dal 1° luglio 2021. Tali regimi consentono ai soggetti passivi che vi aderiscono di semplificare gli adempimenti IVA relativamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali negli altri Stati della Comunità Europea, per le quali deve essere obbligatoriamente applicata l’IVA dello Stato UE di destinazione² al superamento della soglia annuale di 10.000 euro³.

Regime OSS

Il regime speciale dello sportello unico (One Stop Shop - OSS) consente ai soggetti passivi che forniscono servizi o cedono beni a consumatori finali dell'UE di dichiarare e versare in un unico Stato membro (quello dove sono identificati) l’imposta dovuta per tali operazioni negli altri Stati UE, senza necessità di identificarsi in ciascuno di essi. Lo Stato di identificazione provvederà poi a ripartire e riversare l’imposta di competenza agli altri Stati UE. Il regime OSS in Italia può configurarsi, secondo i casi, come "OSS UE" o "OSS non UE".

¹ L’adesione a tali regimi speciali IVA è facoltativa, tuttavia se un soggetto passivo decide di aderire è tenuto ad applicare il regime IVA opzionato in tutti gli Stati membri dell’UE e per tutte le operazioni che vi rientrano.

² Le aliquote IVA in vigore nella UE possono essere consultate alla seguente pagina del sito della Commissione Europea: https://ec.europa.eu/taxation_customs/tic/public/vatRates/vatrates.html

³ Fino al 30 giugno 2021, le vendite a distanza erano, come regola generale, soggette a Iva nello Stato membro di destinazione dei beni, a meno che il loro volume non fosse inferiore alle soglie stabilite da ogni singolo Stato membro (quindi variabili da Stato a Stato), nel qual caso le cessioni erano tassabili nel Paese di partenza (fatta salva la possibilità di optare per l’applicazione dell’imposta nello Stato di destino). Dal 1° luglio 2021, invece, è stata istituita una soglia unica cumulativa per tutti gli Stati di 10.000 euro; la regola base resta la stessa: Iva applicata nel Paese di partenza per le vendite “sotto soglia” (<10.000 euro) e Iva nello Stato in cui si trovano i beni al momento dell’arrivo a destinazione dell’acquirente per le vendite “sopra soglia” (>10.000 euro), con possibilità di opzione per vendite “sotto soglia”. Tale soglia interessa le prestazioni transfrontaliere di servizi TTE e le vendite a distanza intracomunitarie di beni, ma non le prestazioni di altri tipi di servizi svolte a favore di destinatari nell’UE.

Regime IOSS

Lo sportello unico delle importazioni (Import One Stop Shop - IOSS), invece, è un regime speciale applicabile alle vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi, purché si tratti di importazioni di modico valore, cioè di cessioni di valore unitario inferiore ad euro 150,00. A tale regime possono aderire sia soggetti stabiliti in Italia o in uno Stato UE, che soggetti stabiliti fuori dall'UE.

Adesione e agevolazioni IVA

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per quanto riguarda il regime speciale OSS, la registrazione allo sportello unico e in generale tutti i rapporti con lo Stato di identificazione (dichiarazioni, versamento di imposta, variazioni) devono essere intrattenuti direttamente, mediante le credenziali Entratel, dal soggetto passivo che opera nel regime. Il regime speciale di importazione IOSS ammette, invece, la presenza di un intermediario, che può anche presentare la relativa dichiarazione per il contribuente.

I soggetti extra-UE, invece, possono iscriversi al regime esclusivamente tramite un rappresentante fiscale, ad eccezione degli Stati con cui valgono accordi di collaborazione⁴.

Lo sportello unico semplifica gli obblighi in materia di IVA per le imprese che vendono beni e forniscono servizi a consumatori finali in tutta l'UE, consentendo loro di:

- registrarsi elettronicamente ai fini in un unico Stato membro per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ammissibili a tali regimi a favore di consumatori finali situati in tutti gli altri 26 Stati membri dell'UE⁵;
- dichiarare con un'unica Dichiarazione elettronica OSS IVA tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate verso consumatori finali UE;
- versare l'IVA dovuta nei vari Stati membri tramite un unico pagamento nel Paese di registrazione;
- relazionarsi con l'amministrazione fiscale dello Stato membro nel quale è stata effettuata la registrazione per l'OSS, nella propria lingua, anche per le vendite effettuate in tutta l'UE.

In sintesi, il soggetto passivo che vi aderisce può applicare l'IVA dello Stato di destinazione, ma dichiararla e versarla nello Stato di identificazione, che provvederà poi alla condivisione delle informazioni agli altri Stati membri e alla ripartizione degli importi versati, evitando così l'apertura di una posizione IVA in ciascun Paese in cui vengono effettuate le operazioni oggetto dei regimi speciali IVA.

⁴ Al momento sono presenti accordi con Norvegia e Gran Bretagna.

⁵ La presenza di posizioni IVA in altri Stati UE, anche se non più necessarie, non impedisce l'applicazione del regime OSS.

L'adesione ai nuovi regimi esonera il contribuente dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione IVA per le cessioni oggetto dello stesso; pertanto, tali operazioni non concorrono alla formazione del volume d'affari. Tuttavia, il soggetto passivo può decidere facoltativamente di emettere fattura (elettronica) anche per tali operazioni.

L'Agenzia delle Entrate, in risposta ad uno specifico interpello⁶, ha chiarito che le vendite a distanza intra UE⁷ a privati effettuate dai soggetti iscritti al regime speciale OSS possono concorrere:

- alla determinazione dello status di esportatore abituale e alla formazione del plafond IVA;
- al computo per la determinazione dei requisiti per richiedere il rimborso o la compensazione del credito IVA trimestrale/annuale.

A tal fine i soggetti interessati che applicano il regime speciale IVA OSS-UE, e che quindi intendono contemporaneamente avvalersi di regimi agevolativi interni, devono fatturare e registrare le cessioni in esame (non imponibili ai sensi dell'art. 41 del DL 331/1993) con le modalità previste dalla normativa nazionale, oltre a farle confluire nella dichiarazione IVA annuale nazionale.

Fatturazione elettronica ed esterometro

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che le fatture emesse per operazioni effettuate verso soggetti privati non residenti, anche se attraverso il regime OSS (facoltative), devono essere trasmesse telematicamente mediante la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro). Si ritiene che l'obbligo comunicativo sussiste solo se l'operatore nazionale ha deciso di non avvalersi della dispensa degli obblighi documentali, non essendo quindi richiesto per le operazioni transfrontaliere per le quali non è stata emessa la fattura. Tale adempimento è richiesto per le operazioni effettuate fino al 30 giugno 2022; mentre, per quelle effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati andranno trasmessi telematicamente inviando un file XML tramite il Sistema di interscambio (SdI) con le stesse modalità previste per le fatture elettroniche⁸.

Relativamente alle operazioni rientranti nel regime OSS e IOSS, per l'emissione (facoltativa) della fattura elettronica e per la comunicazione delle operazioni transfrontaliere dal 1° luglio 2022, il file XML deve essere compilato come segue:

⁶ Risposta Agenzia delle Entrate del 9.12.2021, n. 802.

⁷ Di cui all'art. 41, co. 1, lett. b) DL 331/1993.

⁸ Per approfondimenti sulle novità 2022 in tema di comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere si rinvia alla circolare n. 7/2022 pubblicata sul sito dello Studio.

Campo	Compilazione
<TipoDocumento>	TD01
<CedentePrestatore>	Dati del cedente/prestatore
<CessionarioCommittente>	Dati del cessionario/committente UE (consumatore finale non soggetto passivo)
<CodiceDestinatario>	XXXXXXX
<Data>	Data di consegna dei beni/effettuazione del servizio
<Imponibile>	Imponibile
<Natura>	Per le vendite intracomunitarie a distanza di beni di cui all'art. 41 co. 1 lett. B) del DL 331/93: N3.2 (non imponibili – cessioni intracomunitarie)⁹ Per tutti gli altri casi: N7 (Iva assolta in altro Stato UE – prestazioni di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies, lett. f), g) e art. 74-sexies DPR 633/1972 ¹⁰)
<Aliquota>	0
<Imposta>	0
<AltriDatiGestionali>	Indicare l'importo dell'IVA applicata dello Stato UE di destinazione dei beni/servizi ¹¹

In alternativa, è possibile compilare un altro rigo del campo <Imponibile> indicando l'importo dell'IVA estera applicata con il codice natura "N1" (Escluse art. 15 DPR 633/1972); in tal modo il totale fattura corrisponderà all'importo pagato dal cliente finale.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Elisa Filippi

⁹ Chiarimento fornito dall'Agenzia in occasione del Videoforum organizzato da Italia Oggi il 25.01.22.

¹⁰ Art. 74 sexies DPR 633/1972: regime speciale per i servizi resi da soggetti UE, per le vendite a distanza intracomunitarie di beni e per le cessioni di beni con partenza e arrivo nel territorio dello stesso Stato membro facilitate da interfacce elettroniche.

¹¹ In modo tale che l'IVA UE applicata non abbia effetti sull'imponibile riportato in fattura.